



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SUAP 3372/2018

Ordinanza. n. 23 del 03/08/2018

Oggetto: LIMITI DEROGHE E DIVIETI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE PER LA VENDITA ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELLE GIORNATA DI MARTEDI 7 AGOSTO SOLENNITA DI S ALBERTO E NELLA GIORNATA DI GIOVEDI 16 AGOSTO PROCESSIONE STATUA DELLA MADONNA FUOCHI PIROTECNICI.

IL SINDACO

Premesso che:

in occasione delle festività patronali del 07 agosto “SOLENNITA’ di S. ALBERTO” e 16 agosto “PROCESSIONE STATUA DELLA MADONNA – FUOCHI PIROTECNICI” è prevista una straordinaria e numerosa partecipazione di pubblico;

la partecipazione di numeroso pubblico comporta potenziali criticità che possono derivare dall'uso di sostanze alcoliche o dal distorto utilizzo di contenitori in vetro, lattine ecc.;

le ragioni sopra indicate costituiscono motivi di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell’art.54 del D. lgs. 267/2000, le limitazioni e i divieti che con la presente ordinanza si intendono adottare;

Visto l’art. 54, cc 2 e 3 del d. lgs 267 del 18/08/2000 stabilisce che il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare pericoli all’incolumità dei cittadini;

Preso atto del compendio normativo di cui alla legge regionale 18/95, alla legge regionale 2/96, alla legge regionale n. 28/99; legge n.287/91; in ottemperanza al decreto legge 233/2006, convertito con legge 248/2006 ed alla sentenza della corte costituzionale n. 299/2012;

Viste le disposizioni di cui: al d. lgs 267/2000 (aggiornato con d.l. 90/2014 e d.l. 91/2014) alla legge regionale sull’ordinamento degli enti locali di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 30, testo coordinato con legge regionale 22/2008 ed armonizzato con legge regionale 5/4/ 2011 n. 5;

Ritenuto pertanto necessario valutare l'opportunità di disporre il divieto di vendita commercializzazione e/o somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche *effettuata dagli esercenti ex legge 287 del 25/08/1991, L.R. n.28/99, L.R. n.18/95*, in occasione delle festività patronali ricorrenti nelle giornate del 7 e 16 Agosto c.a., con apposita Ordinanza Sindacale, al fine di garantire decoro, sicurezza e la pubblica incolumità;

Considerato che le superiori misure sono destinate alla tutela della sicurezza e dell'Ordine Pubblico;

Ritenuto che le ragioni sopra indicate costituiscono motivi di interesse pubblico che ne richiedono un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell’art.54 del D. lgs. 267/2000, le limitazioni e i divieti che con la presente ordinanza si intendono adottare;

Atteso, che nella categoria delle ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità, e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamenti;

Vista la L.287/91;

Vista la L.R. n. 18/95 ;

Vista la L.R. n.28/99;

Propone di valutare l'adozione di apposita ordinanza sindacale destinata all'attuazione delle misure proposte;

IL SINDACO

Vista la superiore proposta;

Ritenuto necessario intervenire con ordinanza ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche in considerazione della partecipazione di numeroso pubblico e delle potenziali criticità che possono derivare dall'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche o dal distorto utilizzo di contenitori in vetro, lattine ecc....

ORDINA

Per ragioni di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, in tutto territorio comunale, in occasione delle festività patronali e precisamente nelle giornate di martedì 7 Agosto "**SOLENNITA' di S. ALBERTO**" e nella giornata di giovedì 16 Agosto "**PROCESSIONE STATUA DELLA MADONNA – FUOCHI PIROTECNICI**

- **il divieto assoluto** ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica autorizzati ai sensi della L. n.287/91, della L.R. n. 28/99 e L.R. 18/95, di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie, in recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;

- **il divieto assoluto** a chiunque, anche se già in proprio possesso, di introdurre e consumare superalcolici e bevande in bottiglia o contenitori di vetro e di abbandonare contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere durante le festività patronali;

I titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia), le attività commerciali in sede fissa, titolari di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche, ivi compresi i titolari di attività di vendita mediante distributori automatici, sono obbligati:

Ad organizzare conseguentemente la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto prescritto;

L'inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi

dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

Trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni emanate in considerazione della materia e delle ricadute che ne conseguono.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione della presente ordinanza;

Di dare notizia dell'adozione dell'odierno provvedimento alle rappresentanze di categoria, ai soggetti interessati ed alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, a mezzo il sito internet del comune, a mezzo stampa.

Trapani, li 03/08/2018

IL DIRIGENTE
CANALE VINCENZA



IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 03/08/2018